

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
 Decreto 25 marzo 2011  
 (Gu 31 marzo 2011 n. 74)  
 Ulteriore proroga di termini relativa al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  
 Il Presidente del Consiglio dei Ministri  
 di concerto con  
 Il Ministro dell'economia e delle finanze

Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 2 e 2-bis;

Viste le richieste pervenute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di proroga dei termini d'interesse, indicati nella tabella 1 allegata al citato decreto-legge n. 225 del 2010;

Ritenuta la necessità di procedere all'ulteriore proroga dei termini di cui sopra;

Vista la lettera prot. n. 547/comm. sempl. in data 24 marzo 2011, del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19, della legge 28 novembre 2005, n. 246, nella quale, pur dandosi atto della non espressione di un parere formale da parte della commissione ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono riportati gli elementi del dibattito e le osservazioni emersi in commissione; Ritenuto di recepire le indicazioni del Presidente della commissione parlamentare per la semplificazione;  
 Decreta:

## Articolo 1

**1.** I termini di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto, di cui forma parte integrante, sono prorogati, per le motivazioni in essa riportate, al 31 dicembre 2011.

**2.** Le disposizioni di cui al presente decreto hanno effetto dal 1° aprile 2011. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 marzo 2011

## Tabella 1

Fonte normativa	Termine di scadenza	Termine di ulteriore proroga	Motivazione
<p>Articolo 21-bis, comma 1, primo e secondo periodo, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, e successive modificazioni; articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni -  <b>DIRITTI AEROPORTUALI</b></p>	<p>31 dicembre 2010             (31 marzo 2011 ex articolo 1, comma 1 DI 225/2010 – legge 10/2011)</p>	<p>31 dicembre 2011</p>	<p>Premesso che in data 4 ottobre 2010 è stato emanato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, pubblicato nella Gu 11.12.2010, n. 289, recante l'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata 2010, si rappresenta che il complesso iter istruttorio previsto per l'emanazione dei decreti di approvazione dei contratti di programma Enac/società di gestione aeroportuale, di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria, ha comportato ritardi nel perfezionamento dei contratti di programma. Inoltre, si rappresenta che è in itinere il provvedimento di recepimento della direttiva 2009/12, concernente i diritti aeroportuali, che prevede l'introduzione nell'ordinamento nazionale di nuove disposizioni in materia.            Tanto premesso, si ravvisa la necessità di procrastinare al 31 dicembre 2011. il</p>

			<p>termine per l'aggiornamento dei diritti aeroportuali al tasso d'inflazione programmata, non essendo ancora stati sottoscritti alcuni contratti di programma, che rappresentano l'unico strumento per fissare la dinamica tariffaria negli aeroporti.</p> <p>Inoltre, solo alcuni concessionari hanno presentato istanza di stipula del contratto di programma. Da ciò, discende la necessità di prorogare al 31 dicembre 2011, anche la previsione relativa alla decadenza dell'aggiornamento della misura dei diritti aeroportuali, in caso di mancata presentazione dell'istanza di stipula del contratto di programma da parte dei concessionari.</p> <p>Contestualmente deve essere prorogato al 31 dicembre 2011 anche il termine previsto articolo 3, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni.</p>
<p>Articolo 20, comma 5, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, comprese anche le disposizioni relative alle dighe di ritenuta di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 139 — VERIFICHE SISMICHE — DIGHE</p>	<p>31 dicembre 2010 (31 marzo 2011 ex articolo 1, comma 1, DI n. 225/2010 — legge n. 10/2011)</p>	<p>31 dicembre 2011</p>	<p>L'ulteriore proroga del termine si ritiene necessaria in quanto non sono ancora state emanate le norme tecniche in base alle quali dovranno essere effettuate le verifiche sismiche delle dighe di ritenuta.</p>
<p>articolo 2, comma 250, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei limiti delle risorse disponibili, per interventi a sostegno dell'autotrasporto, con il provvedimento di cui all'articolo 1, comma 40, della legge 13, dicembre 2010, n. 220 — ECOBONUS</p>	<p>31 dicembre 2010  (31 marzo 2011 ex articolo 1, comma 1 DI 225/2010 — legge 10/2011)</p>	<p>31 dicembre 2011</p>	<p>Il comma 250, primo periodo, dell'articolo 2, della legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria 2010) prevede l'assegnazione di specifiche risorse economiche ad un fondo, istituito nella state di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Nel secondo periodo del predetto comma 250 e altresì previsto che, con successivi decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le disponibilità del fondo sono destinate alle finalità di cui all'Elenco 1 allegato alla medesima legge n. 191 del 2009. Nell'ambito di tali finalità, in particolare, sono previsti interventi a sostegno del settore dell'autotrasporto per le finalità di cui al regolamento adottato con Dpr 227/2007, che destinava somme per la realizzazione ed il completamento di strutture logistiche intermodali; con i successivi decreti attuativi, previsti dal citato articolo 2, comma 250, della legge finanziaria 2010, a tale finalità sono state destinate risorse pari a 30 milioni di euro. Ciò premesso, si ritiene indispensabile prevedere la proroga al 31 dicembre 2011 della misura del cd. "ecobonus" per un importo pari a 30 milioni di euro, rivenienti dalle risorse stanziare a favore del settore dell'autotrasporto dalla legge finanziaria 2010.</p>

<p>articolo 253, commi 9-bis, primo e secondo periodo e 15-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 — APPALTI</p>	<p>31 dicembre 2010  (31 marzo 2011 ex articolo 1, comma 1 DI 225/2010 — legge 10/2011)</p>	<p>31 dicembre 2011</p>	<p>Le disposizioni transitorie del Dlgs 163/2006 in materia di dimostrazione dei requisiti riferiti agli esecutori di lavori pubblici (articolo 253, comma 9-bis) e ai prestatori di servizi relativi ai servizi di architettura ed ingegneria (articolo 253, comma 15-bis), necessitano della ulteriore proroga al 31.12.2011; ciò in quanto, la difficile congiuntura economica recente ed attuale rende necessario protrarre la validità delle disposizioni volte ad agevolare la dimostrazione del possesso dei requisiti per la partecipazione alle gare degli operatori economici, mediante, ad esempio, l'utilizzo dei lavori svolti nei migliori cinque anni degli ultimi dieci anziché negli ultimi cinque anni.</p>
---	---	-------------------------	---